

## DISEGNO DI LEGGE AC n. 2994

### Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (emendamenti proposti da DIESSE)

articolo	emendamenti	motivazioni
Art. 1	Al termine del primo periodo del comma 1, dopo le parole «contesto territoriale», inserire la frase «, al fine di rendere sempre più la scuola un luogo educativo e di cultura, capace di costruire ambiti formativi liberi ed efficaci, funzionali alla crescita e alla maturazione delle giovani generazioni.».	Richiamare in premessa qual è lo scopo della scuola e chi sono i destinatari dell'attività riformatrice.
Art. 2	Dopo il comma 1, inserire il comma «1-bis. Il consiglio d'istituto coadiuva e supporta il dirigente scolastico nelle attività di cui al comma 1».	Le nuove competenze e prerogative dei dirigenti scolastici debbono trovare all'interno dell'istituzione scolastica un supporto collegiale anche in termini decisionali, tale da rendere le scelte condivise, trasparenti ed efficaci, in grado di ridurre il più possibile l'insorgere di contenziosi.
	Al comma 3, alla frase «per il raggiungimento dei seguenti obiettivi», sostituire «per il raggiungimento degli obiettivi formativi che la scuola autonomamente individua come prioritari tra quelli che seguono: ».	Le diverse tipologie di obiettivi elencati non sono omogenee per ordine e grado di scuola, né sarebbero perseguibili tutte contemporaneamente. È compito della scuola, in rapporto alla propria situazione specifica e al contesto territoriale, valutare e scegliere, in piena autonomia, quali obiettivi perseguire nel triennio di programmazione.
	Al comma 9, dopo le parole «è elaborato dal dirigente scolastico», inserire la frase «di concerto con il consiglio d'istituto».	Stesse motivazioni di cui alla modifica del comma 1 per il consiglio d'istituto. Al parere del collegio dei docenti la locuzione “tenuto conto” fornisce maggiore forza e rilevanza da punto di vista professionale.
	Al comma 9, al posto della frase «sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto», inserire «tenuto conto del parere del collegio dei docenti».	Al parere del collegio dei docenti la locuzione “tenuto conto” fornisce maggiore forza e rilevanza da punto di vista professionale del termine “sentito”.
	Al comma 11, dopo le parole «ai sensi del comma 6,», inserire la frase «di concerto con il consiglio d'istituto».	Stesse motivazioni di cui alla modifica del comma 1.
	Al comma 13, dopo le parole «, il dirigente scolastico », inserire la frase «, di concerto con il consiglio d'istituto,».	Stesse motivazioni di cui alla modifica del comma 1 per il consiglio d'istituto.
	Al comma 13, al posto della frase «redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto»,	Al parere del collegio dei docenti la locuzione “tenuto conto” fornisce maggiore forza e

	<i>inserire «tenuto conto del parere del collegio dei docenti.».</i>	<i>rilevanza da punto di vista professionale del termine “sentito”.</i>
<b>Art. 3</b>	<i>Al comma 1, dopo il primo periodo inserire i periodi «Lo studente, all'interno del monte ore complessivo definito dai quadri orari di cui sopra, definisce il proprio percorso scegliendo gli insegnamenti opzionali disponibili. Le scuole, utilizzando gli spazi di autonomia e flessibilità loro assegnati dai regolamenti istitutivi, stabiliscono le modalità operative di inserimento delle discipline anche ricorrendo alla compensazione tra discipline. Gli insegnamenti opzionali prescelti diventano obbligatori per lo studente.».</i>	<i>Dare criteri di riferimento chiari e confini precisi ed oggettivi per le scelte curricolari da parte degli studenti, garantendo nel contempo che l'attività di promozione della crescita dello studente non venga identificata dalle scuole con un aumento delle attività obbligatorie tali da occupare tutto il suo tempo.</i>
<b>Art. 4</b>	<i>Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire «Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione sono autorizzate ad introdurre percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nel primo biennio, per un numero di ore complessivamente non superiori a 100.».</i>	<i>Consentire alle istituzioni scolastiche di utilizzare l'alternanza scuola-lavoro sin dall'inizio dei percorsi quinquennali, in modo da costruire con gradualità e maggiore efficacia i rapporti con il territorio e consolidare nel tempo la modalità didattico-formativa.</i>
	<i>Al comma 8, dopo le parole «Il dirigente scolastico», inserire la frase «, avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto, ».</i>	<i>L'attività del dirigente scolastico trova così, all'interno dell'istituzione scolastica, un supporto collegiale sia in termini operativi che decisionali, tale da rendere le scelte condivise, trasparenti ed efficaci dal punto di vista educativo-formativo.</i>
<b>Art. 6</b>	<i>Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole « posti vacanti e disponibili», inserire la frase «, salvo non sia impegnato in percorsi opzionali stabili e solo per le ore concorrenti all'orario di cattedra dell'ordine di scuola di appartenenza.».</i>	<i>Salvaguardare la stabilità dell'attività di insegnamento ordinaria per non produrre disagio formativo ad alunni e studenti.</i>
<b>Art. 7</b>	<i>Al comma 2, dopo le parole «Il dirigente scolastico», inserire la frase «, di concerto con il consiglio d'istituto e tenuto conto delle indicazioni fornite dal collegio dei docenti, ».</i>	<i>L'attività del dirigente scolastico trova così, all'interno dell'istituzione scolastica, un supporto collegiale in termini operativi, tale da rendere le scelte condivise, trasparenti ed efficaci dal punto di vista educativo-formativo.</i>
	<i>Dopo il comma 2, inserire il comma «2-bis. Nel formulare la proposta d'incarico di docenza al personale di cui al comma 2, il dirigente scolastico non è vincolato al rispetto di alcun punteggio o graduatoria rinvenibile all'interno degli albi territoriali. Qualora al singolo docente pervengano più di una proposta d'incarico, spetta al docente stesso la scelta dell'istituzione scolastica presso la quale svolgere l'incarico triennale.».</i>	<i>La scelta delle scuole deve poter essere libera, collegata esclusivamente al proprio piano dell'offerta formativa e alla corrispondenza tra questo e il curriculum del docente, senza dover sottostare ad altri criteri esterni. Al docente deve essere riservata la scelta dell'incarico da accettare.</i>

	<p><i>Dopo il comma 2-bis, inserire il comma «2-ter. Il personale docente di ruolo all'entrata in vigore della presente legge che accetti un incarico triennale da altra istituzione scolastica conserva per sei anni (due trienni consecutivi) la titolarità nella sede di appartenenza al momento dell'accettazione della proposta d'incarico.».</i></p>	<p><i>Salvaguardare la titolarità di sede del docente di ruolo, evitandone la messa in mobilità (albo) al termine del triennio d'incarico.</i></p>
	<p><i>Al comma 3, eliminare la lettera d).</i></p> <p><i>O, in alternativa, sostituire la lettera d) con la seguente «d) utilizzo del personale docente di ruolo esclusivamente in classi di concorso per le quali possiede l'abilitazione;».</i></p>	<p><i>L'utilizzo di docenti privi di abilitazione per la classe di concorso relativa all'incarico triennale conferito è contrario alla salvaguardia della qualità dell'insegnamento e può produrre disagio formativo per alunni e studenti, oltre ad essere in contrasto con la normativa vigente in materia di accesso all'insegnamento.</i></p>
	<p><i>Al comma 4, dopo le parole «e tipologie di posto», inserire la frase «, senza vincoli di punteggio o graduatoria e riportano, per ciascun docente, il curriculum professionale».</i></p>	<p><i>L'albo professionale non deve tornare ad essere una graduatoria vincolata al punteggio acquisito; debbono invece essere indicati tutti gli elementi utili alla scelta da parte delle scuole.</i></p>
	<p><i>Al comma 6, dopo le parole «I dirigenti scolastici, », inserire la frase «, di concerto con il consiglio d'istituto e tenuto conto delle indicazioni fornite dal collegio dei docenti, ».</i></p>	<p><i>L'attività del dirigente scolastico trova così, all'interno dell'istituzione scolastica, un supporto collegiale in termini operativi, tale da rendere le scelte condivise, trasparenti ed efficaci dal punto di vista educativo-formativo.</i></p>
<b>Art. 8</b>	<p><i>Al comma 2, dopo la lettera b), inserire «c) gli idonei al concorso ordinario per titoli ed esami di cui al decreto Direttoriale 24 settembre 2012, n. 82, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, inseriti a pieno titolo nelle relative graduatorie di merito ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, in accordo con quanto già disposto con decreto ministeriale 23 maggio 2014, n. 356 per l'anno scolastico 2014/15, nei limiti di cui al successivo comma 4;</i></p> <p><i>d) gli abilitati all'insegnamento inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, così come aggiornate a seguito del DM 22 maggio 2014, n. 353, nei limiti di cui al successivo comma 4».</i></p>	<p><i>Evitare disparità di trattamento tra pari e anche rispetto a precedenti concorsi ordinari. Occupare tutti i posti vacanti e disponibili con incarichi a tempo indeterminato.</i></p>
	<p><i>Al comma 3, al posto delle parole «alle lettere a) e b)», inserire «alle lettere a), b), c) e d)».</i></p>	<p><i>Adeguamento agli emendamenti di cui al comma precedente.</i></p>
	<p><i>Al comma 4, dopo la lettera c), inserire «d) gli idonei al concorso ordinario di cui al decreto Direttoriale 24 settembre 2012, n. 82, sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo</i></p>	<p><i>Evitare disparità di trattamento tra pari e anche rispetto a precedenti concorsi ordinari. Occupare tutti i posti vacanti e disponibili con incarichi a tempo indeterminato.</i></p>

	<p>territoriale di cui all'articolo 7, rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine delle fasi precedenti;</p> <p>e) gli abilitati all'insegnamento inseriti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7, rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine delle fasi precedenti.».</p>	
	<p><i>Al comma 5, al posto delle parole «lettere a), b) e c)», inserire «lettere a), b), c), d) ed e)».</i></p>	<p><i>Adeguamento agli emendamenti di cui al comma precedente.</i></p>
	<p><i>Al comma 5, al posto delle parole «sono assunti prioritariamente, nell'ambito», inserire « sono assunti, a scelta del docente, nell'ambito».</i></p>	<p><i>L'emergenza sostegno non può prevalere prioritariamente rispetto al fabbisogno di posti ordinari.</i></p>
	<p><i>Eliminare il coma 6.</i></p>	<p><i>L'utilizzo di docenti privi di abilitazione per la classe di concorso relativa all'incarico a tempo indeterminato conferito è contrario alla salvaguardia della qualità dell'insegnamento e può produrre disagio formativo per alunni e studenti, oltre ad essere in contrasto con la normativa vigente in materia di accesso all'insegnamento.</i></p>
<b>Art. 9</b>	<p><i>Al comma 3, al posto della frase «sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto», inserire «di concerto con il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e tenuto conto del parere del collegio dei docenti.».</i></p>	<p><i>La competenza valutativa del dirigente scolastico deve trovare all'interno dell'istituzione scolastica un supporto collegiale, tale da rendere la scelta condivisa, trasparente ed efficace, in grado di ridurre il più possibile l'insorgere di contenzioso. Al parere del collegio dei docenti la locuzione "tenuto conto" fornisce maggiore forza e rilevanza da punto di vista professionale.</i></p>
<b>Art. 10</b>	<p><i>Al comma 1, dopo il penultimo periodo, inserire il seguente «Per i fini di cui sopra, qualora fosse necessario il docente può usufruire dei giorni di permesso per formazione e aggiornamento secondo quanto stabilito in proposito nel vigente contratto nazionale di lavoro.».</i></p>	<p><i>Garantire al docente la possibilità di fruire dell'aggiornamento e della formazione secondo libere scelte individuali.</i></p>
	<p><i>Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente «Al momento del rinnovo annuale la Carta conserva la spendibilità dell'eventuale cifra residua dall'esercizio precedente, che va a sommarsi con il nuovo importo di 500 euro attribuito per l'anno di riferimento.».</i></p>	<p><i>Garantire al docente la spendibilità di tutta le cifra assegnata annualmente, anche in caso di impossibilità di completare la spesa in un dato anno scolastico.</i></p>

	<p><i>Al comma 4, nel secondo periodo, sostituire le parole «Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche » con le seguenti «I contenuti e i criteri secondo cui si svolgono le attività di formazione sono individuate dalle singole istituzioni scolastiche ».</i></p>	<p><i>Nel rispetto della libertà professionale dei docenti le scuole sono tenute a stabilire quali sono gli argomenti rispetto ai quali concentrare la formazione e l'aggiornamento dei docenti, ma non possono obbligarli a fruire della formazione predisposta dalla scuola.</i></p>
	<p><i>Al comma 4, dopo le parole «dell'università e della ricerca, », inserire la frase «tenuto conto delle indicazioni fornite dalle realtà associative facenti parte del Forum delle associazioni professionali dei docenti e dirigenti della scuola (FONADDS) e ».</i></p>	<p><i>Il coinvolgimento operativo in materia di formazione in servizio delle associazioni professionali accreditate presso il MIUR ha rilevanza fondamentale per uno sviluppo libero e armonico della professione docente.</i></p>
	<p><i>Dopo il comma 4, inserire il comma «4-bis. Ai fini della predisposizione delle attività di formazione, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, possono organizzare i propri percorsi in collaborazione con associazioni professionali di docenti, università ed enti di ricerca.».</i></p>	<p><i>Valorizzare l'associazionismo professionale e i centri di eccellenza ai fini della formazione in servizio.</i></p>
<b>Art. 11</b>	<p><i>Al comma 2, sostituire le parole «Il dirigente scolastico, sentito il consiglio d'istituto, » con le seguenti «Il dirigente scolastico, di concerto con il consiglio d'istituto e tenuto conto del parere espresso dal collegio dei docenti, ».</i></p>	<p><i>Su un punto così delicato la competenza valutativa del dirigente scolastico deve trovare all'interno dell'istituzione scolastica un supporto collegiale, tale da rendere la scelta condivisa, trasparente ed efficace, in grado di ridurre il più possibile l'insorgere di contenzioso. Al parere del collegio dei docenti la locuzione "tenuto conto" fornisce maggiore forza e rilevanza da punto di vista professionale.</i></p>
<b>Art. 12</b>	<p><i>Eliminare il comma 1.</i></p>	<p><i>Determina comportamento discriminatorio tra pari.</i></p>
<b>Art. 21</b>	<p><i>Al comma 2, lettera b), sostituire la frase «ampliamento delle competenze gestionali, organizzative e amministrative delle istituzioni scolastiche » con la seguente «finanziarie, gestionali, relative al reclutamento e alla gestione del personale, organizzative e amministrative delle istituzioni scolastiche ».</i></p>	<p><i>Un'autonomia per essere completa deve contemplare anche quella finanziaria oltre che nella scelta e gestione del personale, nella ricerca e gestione dei fondi e nella proposta educativa, svincolandola da procedure burocratiche inopportune e da eccessivi vincoli centralistici.</i></p>
	<p><i>Al comma 2, lettera b) – punto 2), dopo le parole «dirigente scolastico» inserire le seguenti «e degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ».</i></p>	<p><i>Le scelte connesse con il reclutamento del personale docente e la valorizzazione del merito non possono essere attribuite esclusivamente al dirigente scolastico, il quale deve trovare all'interno dell'istituzione scolastica un supporto collegiale, tale da rendere la scelta condivisa, trasparente ed efficace, in grado di ridurre il più possibile l'insorgere di contenzioso.</i></p>

	<p><i>Al comma 2, lettera c), dopo il punto 5) aggiungere il seguente «6) la previsione di una fase transitoria che consenta ai laureati magistrali che non abbiano potuto frequentare i percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e in attesa dell'entrata a pieno regime della nuova procedura abilitativa prevista all'interno dei corsi di laurea magistrale, di poter conseguire l'abilitazione all'insegnamento;».</i></p>	<p><i>L'emendamento intende salvaguardare la possibilità, per gli studenti laureati negli ultimi anni e per coloro che conseguiranno nei prossimi anni una laurea magistrale prima dell'introduzione del nuovo percorso accademico abilitante, di poter conseguire l'abilitazione all'insegnamento attraverso un regime transitorio tra il vigente sistema dei Tirocini Formativi Attivi e quello previsto dallo stesso articolo delle lauree magistrali abilitanti.</i></p> <p><i>I soggetti suddetti, infatti, si trovano da una parte nell'impossibilità di frequentare le future lauree magistrali abilitanti in quanto già laureati/laureandi nello stesso ambito disciplinare; dall'altra nella situazione di non aver potuto partecipare ai TFA, o perché non ancora laureati, o perché respinti ad una delle prove selettive dei primi due cicli di TFA, oppure ancora perché iscritti ad un ulteriore percorso di alta formazione (ad esempio il Dottorato di Ricerca).</i></p> <p><i>L'emendamento, quindi, tutela la possibilità per questi soggetti di conseguire l'abilitazione, che altrimenti rimarrebbe loro preclusa trovandosi in mezzo a due differenti regimi ordinamentali sulla formazione iniziale degli insegnanti.</i></p> <p><i>Si lascia al MIUR il compito di individuare le migliori modalità per l'attuazione di questa fase transitoria.</i></p> <p><i>Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</i></p>
	<p><i>Al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole «Gli schemi di decreto sono trasmessi» inserire le seguenti «al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per l'espressione del previsto parere e ».</i></p>	<p><i>Dalla ricostituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione deriva l'obbligo di sottoporre la nuova normativa al parere all'organo consultivo della scuola, sia per quanto riguarda presente il presente ddl, sia per i diversi provvedimenti delegati.</i></p>
	<p><i>Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «da parte delle Commissioni » inserire le seguenti «e del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ».</i></p>	<p><i>Rendere omogenei i termini per la resa del parere.</i></p>
<p><b>Art. 22</b></p>	<p><i>Eliminare il comma 1.</i></p>	<p><i>Verrebbe disattesa la norma generale che stabilisce l'obbligatorietà del parere consultivo del ricostituendo organo collegiale nazionale (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), che è invece sostenuta dalla competenza specifica che sostanzia l'organo stesso.</i></p>